

N. R.G. 1336/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott. Carla Ciofani	Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1336/2017 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 19.01.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 25.01.2021, scaduti il giorno 15.04.2021, vertente

TRA

DITTA CASALE ALFONSO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Pescara, presso e nello studio dell'avv. Christopher Leone che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.

ATTRICE

E

EDILTECNICASA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila presso e nello studio dell'avv. Emilio Bafile, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in Pescara il 17.01.2017.

Conclusioni delle parti:

Per l'attrice:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, dichiarare la nullità del lodo arbitrale per il quale è giudizio, deliberato e sottoscritto presso la sede del Collegio arbitrale, in Pescara, il 17.01.2017, per le ragioni attinenti alle richieste di pagamento dei lavori svolti in



favore della ditta Casale ed al rigetto della riconvenzionale della Ediltecnicasa sulla richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, dichiarando pertanto come dovute le somme richieste dalla ditta Casale e pari ad Euro 30.403,00, in virtù dei lavori eseguiti, condannando altresì controparte al pagamento delle spese di entrambi i giudizi ivi compresi gli onorari del CTU; in subordine, dichiarare la nullità parziale del lodo nella parte in cui le spese della Ctu vengono imputate interamente alla ditta Casale e le spese di giudizio vengono invece compensate tra le parti, rideterminando le stesse; con favore delle spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi”.

Per la convenuta:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, disporre l’acquisizione della CTU prodotta e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato l’appello proposto per le ragioni spiegate in narrativa. Con condanna dell’appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La ditta Casale Alfonso ha impugnato il lodo arbitrale deliberato in data 17.01.2017 dal Collegio arbitrale costituito in Pescara, il quale, sulle domande proposte dalle parti, ha così statuito: *“Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Ditta CASALE ALFONSO e su quelle proposte in via riconvenzionale dalla EDILTECNICASA S.r.l., sulla scorta delle sopra esposte motivazioni e disattesa ogni altra conclusione delle parti, a maggioranza dei componenti, così provvede: - Rigetta la domanda della Ditta CASALE ALFONSO volta all’accertamento ed alla dichiarazione della corretta esecuzione dei lavori dalla stessa eseguiti, nonché dell’inadempimento della EDILTECNICASA S.r.l. in ordine al pagamento dei lavori eseguiti in appalto, per la infondatezza della domanda; - Rigetta la domanda della Ditta CASALE ALFONSO volta alla condanna della EDILTECNICASA S.r.l. alla corresponsione in favore della prima dell’importo pari ad E. 30.403,00 quale somma non ancora corrisposta a fronte dei lavori eseguiti in appalto, per la infondatezza della domanda; - Accerta e dichiara l’inadempimento della Ditta CASALE ALFONSO in ordine alla esecuzione dei lavori oggetto di appalto, per la accertata e dichiarata esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite in carenza della buona regola dell’arte, nonché la legittimità della conseguenza sospensione dei pagamenti disposta dalla EDILTECNICASA s.r.l., per la infondatezza della invocata eccezione; - Accerta e dichiara la colpa della Ditta CASALE ALFONSO nella conduzione ed esecuzione delle opere appaltate, per avere conferito in subappalto le opere*



stesse, in consumata violazione del convenuto divieto contrattuale, e per l'effetto condanna la Ditta CASALE ALFONSO a corrispondere alla EDILTECNICASA S.r.l., ai sensi dell'art. 1668 comma 1° c.c. la somma di E. 2.500,00 secondo demandata quantificazione equitativa; - Rigetta la domanda della EDILTECNICASA S.r.l. volta alla condanna della Ditta CASALE ALFONSO alla corresponsione in favore della prima della somma di E. 103.548,00 per danni e/o oneri di ripristino ,per assenza della prova di doverli effettivamente sostenere; - Stanti le pronunciate reciproche soccombenze, compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di rappresentanza e difesa nel presente procedimento arbitrale; - Stante l'esito della C.T.U., pone interamente a carico della Ditta CASALE ALFONSO le spese della stessa, secondo liquidazione in già in atti; - Stanti le pronunciate reciproche soccombenze, pone le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, come liquidate nella seduta del 17.1.2017, a carico di entrambe le parti, in ragione di ½ ciascuna, con vincolo di solidarietà tra le stesse; - Così definitivamente deciso il giorno 17.1.2017 in Pescara e presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale e con votazione a maggioranza tra gli arbitri, in virtù del presente Lodo che viene emesso e sottoscritto dal Presidente estensore Geom. ANTONIO MIRAGLIA e dagli Arbitri Avv. DONATO DINO ANGLANI e Avv. MARZO GIAMMARIA”.

1.1. Il Collegio rilevava in primo luogo l'infondatezza, alla luce della risultanza della espletata CTU e della prova testimoniale, della domanda della ditta Casale diretta ad ottenere l'accertamento e declaratoria della corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

In particolare, premesso che il lavoro oggetto dell'appalto era costituito dalla posa in opera delle piastrelle di rivestimento di una palazzina in edificazione, spiegava che il distacco delle piastrelle oggetto di specifica contestazione, manifestatosi in tempi significativamente ravvicinati, integrasse gli estremi del vizio essenziale dell'esecuzione dell'opera, mentre gli altri difetti relativi alle fughe e alle stuccature, alle infiltrazioni ed alle scolature di acqua dalle pareti costituivano chiaro indice della non rispondenza dell'opera alle regole dell'arte.

1.2. Rilevava ancora che, dall'espletamento della prova testimoniale, era emerso che l'opera non era stata effettivamente eseguita dalla ditta appaltatrice, ma da questa conferita in subappalto a terzi soggetti, in violazione del divieto previsto dal contratto.

Dava altresì atto che dalla CTU era emerso: a) che la posa delle piastrelle era stata effettuata senza la preventiva realizzazione di uno strato di primer sull'intonaco; b) che non erano stati inseriti opportuni giunti di dilatazione; c) che i ganci di sicurezza impiegati non avevano consentito l'ancoraggio delle piastrelle alla struttura in laterizio, in quanto sottodimensionati rispetto allo spessore dell'intonaco.



1.3. Affermava pertanto che doveva ritenersi pienamente integrato il grave inadempimento a carico della ditta appaltatrice nell'esecuzione dell'opera e il giuridico presupposto per l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", rilevando inoltre che, non essendovi stato ancora il collaudo e l'accettazione dell'opera, all'appaltatrice spettava unicamente il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

1.4. Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dalla committente, rilevava come, a fronte dell'avvenuta cessione, nella quasi totalità, degli appartamenti costituenti la palazzina già oggetto dei lavori, non vi erano i presupposti per riconoscere in capo alla committente la titolarità dell'azionata pretesa risarcitoria.

2. A sostegno della proposta impugnazione la ditta attrice ha dedotto la nullità del lodo "*per contraddittorietà della motivazione nelle varie parti della stessa e tra la stessa ed il dispositivo ex art. 828 comma 1, n. 4*" invocando la declaratoria di nullità dello stesso "*sia per la mancata compensazione delle spese liquidate al CTU, sia per l'avvenuto mancato accoglimento della domanda proposta da parte attrice, stante l'avvenuto rigetto delle riconvenzionali proposte dalla convenuta, in quanto il rigetto dell'una comporterebbe certo l'accoglimento dell'altra...*".

2.1. In particolare ha dedotto che "*...nel momento in cui il Collegio dichiara da un lato il rigetto della domanda principale dell'attore, finalizzata alla condanna della controparte al pagamento di Euro 30.403,00 e dall'altro le domande riconvenzionali del convenuto, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni per Euro 103.548,00, compensando le spese di lite nella misura di ½ ciascuna, appare chiara l'illegittimità e la nullità del lodo, per evidente contrasto del dispositivo con le motivazioni, atteso che non si comprende il motivo per il quale le spese di CTU debbano porsi integralmente a carico dell'odierna appellante*", denunciando sul punto violazione dell'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c per la incomprensibilità della motivazione e del dispositivo.

2.2. Ha rappresentato che, a fronte del valore delle domande rigettate (di importo pari ad Euro 30.403,00 quella proposta dalla Ditta Casale Alfonso e ad Euro 103.548,00 quelle proposte in riconvenzionale dalla Ediltecnicasa) sarebbe stata più corretta una compensazione parziale (nella misura di 1/3) delle spese di lite con condanna della Ediltecnicasa S.r.l. al pagamento della differenza.

2.3. Ha denunciato ancora la contraddittorietà della decisione nella parte in cui aveva, per un verso, rigettato "la domanda di risarcimento proposta dalla Ediltecnica nei confronti della ditta Casale e finalizzata a bloccare il pagamento dell'obbligazione principale di quest'ultima" e, per altro verso, rigettato la domanda di pagamento avanzata dalla Ditta Casale.



3. La convenuta si è costituita nell'ambito del presente procedimento, contestando l'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

4. L'udienza del giorno 19.01.2021 si è svolta ex art. 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 secondo le modalità della trattazione scritta.

Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 22.01.2021 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., con decorrenza dalla data di comunicazione della predetta ordinanza (comunicazione intervenuta in data 25.01.2021).

5. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.

5.1. Premesso che il riferimento all'art. 828 comma 1 n. 4 per denunciare la nullità del lodo "*per contraddittorietà della motivazione nelle varie parti della stessa e tra la stessa ed il dispositivo*" appare palesemente erroneo, atteso che il vizio denunciato risulta invece contemplato dall'art. 829 n. 11 c.p.c., rileva la Corte che l'eccezione di nullità per contraddittorietà si rivela infondata sotto entrambi i profili rappresentati dall'attrice.

5.2. Giova preliminarmente ricordare che secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di vertice (Vedi da ultimo Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016), in tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 C.P.C. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, C.P.C. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

5.3 Ciò detto si rileva in primo luogo che alcun contrasto tra motivazione e dispositivo si ravvisa in punto di statuizione sulle spese di CTU (poste integralmente a carico della Ditta Casale Alfonso) atteso che nella motivazione si legge "*spese procedurali liquidate come in dispositivo*" e poi nel dispositivo si legge "*-Stanti le pronunciate reciproche soccombenze, compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di rappresentanza e difesa nel presente procedimento arbitrale; - Stante l'esito della C.T.U., pone interamente a carico della Ditta CASALE ALFONSO le spese della stessa, secondo liquidazione in già in atti; - Stanti le pronunciate reciproche soccombenze, pone le spese di funzionamento del Collegio arbitrale,*



come liquidate nella seduta del 17.1.2017, a carico di entrambe le parti, in ragione di ½ ciascuna, con vincolo di solidarietà tra le stesse“.

Neanche è ravvisabile, con riferimento alla statuizione riguardante le spese di CTU (poste interamente a carico della Ditta Casale Alfonso) alcuna contraddittorietà con quella relativa alle spese di lite (integralmente compensate tra le parti) avendo il Collegio spiegato che la compensazione integrale della spese di lite veniva disposta a fronte della reciproca soccombenza delle parti (il che è espressamente consentito dall'art. 92 C.P.C. senza che assuma rilievo vincolante il valore delle domande reciproche rigettate), e che le spese di CTU venivano poste integralmente a carico della ditta Casale stante l'esito dell'accertamento peritale (che aveva consentito di accertare la presenza di vizi nelle opere ed il conseguente inadempimento della ditta appaltatrice).

Per quanto appena osservato in ordine alle ragioni esposte dal Collegio per motivare, da un lato, la compensazione delle spese di lite e, dall'altro lato, l'attribuzione alla sola ditta Casale degli oneri di CTU, palesemente inconfigurabile appare anche il vizio, cui fa cenno l'attrice a pag. 11 dell'impugnazione, di cui all'art. 829 comma n. 1 n. 5 .

5.4 Inconfigurabile appare in secondo luogo il denunciato vizio di nullità del lodo relativamente alla asserita contraddittorietà tra rigetto della domanda principale dell'attore, finalizzata alla condanna della controparte al pagamento di Euro 30.403,00 ed il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta diretta ad ottenere il risarcimento danni per Euro 103.548,00.

Nella specie, se il Collegio Arbitrale ha, per un verso, riconosciuto l'inadempimento della appaltatrice in ragione della realizzazione di un'opera viziata e non rispondente alle regole dell'arte, per l'effetto negando l'accoglimento della domanda dell'appaltatrice diretta ad ottenere il pagamento del residuo corrispettivo, e se, per altro verso, ha negato alla committente il risarcimento dei danni derivati dalla presenza dei vizi e dagli oneri di ripristino, è anche vero che ha dato atto delle ragioni di tale scelta.

Dalla lettura della motivazione si evince invero che il Collegio ha ritenuto di rigettare la domanda di pagamento del residuo corrispettivo in ragione dell' inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte (tanto che l'opera era risultata affetta da vizi richiedenti interventi di ripristino dell'importo di oltre 100.000,00 Euro), mentre ha ritenuto di rigettare la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla committente per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento della



controparte, sul rilievo del trasferimento della proprietà dell'immobile a terzi e della mancata prova della richiesta di interventi di ripristino o di risarcimento da parte dei terzi.

Al di là della correttezza giuridica di tale motivazione (il cui esame è precluso al sindacato rescindente dell'impugnazione per nullità del lodo, in cui è consentito un controllo sulla legittimità del lodo in conseguenza della violazione di specifiche regole procedurali ed, in ipotesi particolari, nella specie non ricorrenti, di giudizio), certo è che, sulla scorta della stessa, alcuna contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione o nel dispositivo della decisione, né può ritenersi che nella specie non sia possibile ricostruire l'iter logico o giuridico sotteso alla decisione in disamina.

A fronte della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra di esse le spese del grado.

6. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della ditta attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi relativi al valore della causa, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'impugnazione;
- 2) **CONDANNA** l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.615,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
- 3) **DA' ATTO** ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20.04.2021

Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Carla Ciofani

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone



